

**DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017  
279/2017/R/COM**

**BOLLETTA 2.0: MECCANISMO INCENTIVANTE PER UNA MAGGIORE DIFFUSIONE DELLE  
BOLLETTE IN FORMATO ELETTRONICO DIRETTE AI CLIENTI SERVITI IN REGIMI DI  
TUTELA E MODIFICHE ALLA BOLLETTA 2.0**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e il relativo Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 330/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com, (di seguito: deliberazione 610/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 223/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 816/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 816/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 817/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 817/2016/R/gas);
- la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTDG);
- il “il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIF);
- il “Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- le comunicazioni della Direzione Mercati 27 giugno 2016, prot. Autorità 18174, diretta agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni e prot. Autorità 18200, agli esercenti il servizio di tutela di maggiori dimensioni (di seguito: comunicazioni 27 giugno 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da

parte dei clienti finali (cfr. rispettivamente lettere h) ed l), dell'articolo 2, comma 12);

- nell'ambito di tali competenze l'Autorità con la Bolletta 2.0 ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, riformando profondamente le precedenti previsioni, risalenti al 2009, in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione, con l'obiettivo principale di razionalizzare semplificare e rendere comprensibili le informazioni contenute nelle bollette;
- il progetto Bolletta 2.0, che comprende tra l'altro la definizione del Glossario oltre che della Guida alla lettura e del modello di bolletta per i clienti serviti in regime di tutela, rientra nell'obiettivo strategico OS7 di Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura, individuato dal Quadro strategico 2015-2018;
- i nuovi criteri previsti nella Bolletta 2.0 si applicano, a partire da gennaio 2016, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio gas naturale domestici, condomini a uso domestico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc;
- la Bolletta 2.0, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 610/2015/R/com, prevede, tra l'altro, che:
  - i. transitoriamente in una prima fase di applicazione, venga riconosciuto uno sconto (di seguito: sconto per la bolletta elettronica) ai clienti serviti in regime di tutela (maggior tutela per il settore elettrico e servizio di tutela per il settore del gas naturale) che, sin dall'1 gennaio 2016, avevano esplicitamente richiesto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico e che, contemporaneamente, avevano attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato, nonché a tutti i clienti che, successivamente a tale data, faranno richiesta di ricevere la bolletta in formato elettronico, risultando soddisfare contemporaneamente anche l'altro requisito inerente alle modalità di addebito;
  - ii. lo sconto di cui al punto i. si applichi attraverso una specifica componente negativa, espressa in €/anno e differenziata per tipologia di clienti finali, al fine di tenere conto della diversa periodicità di fatturazione e del conseguente impatto sul numero effettivo di fatture inviate ai clienti;
  - iii. in tutte le bollette sintetiche nelle quali è applicato lo sconto per la bolletta in formato elettronico sia riportata l'informazione circa l'effettiva applicazione del suddetto sconto;
  - iv. i dettagli relativi all'applicazione dello sconto siano riportati esclusivamente nella parte relativa agli elementi di dettaglio;
- la deliberazione 610/2015/R/com ha altresì previsto di rinviare a successivo provvedimento l'applicazione della disciplina definitiva relativa allo sconto, che dovrà prevedere il passaggio automatico al formato elettronico della bolletta per i clienti che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati, previa adeguata comunicazione stabilendo al contempo che,

nell'ambito del suddetto procedimento, possano essere acquisiti ulteriori elementi atti a definire le più opportune modalità di individuazione dei clienti aventi diritto allo sconto, nonché finalizzati alla quantificazione delle eventuali differenze tra il livello di sconto applicato nel periodo transitorio e il costo evitato e alla definizione delle relative modalità di reintegrazione;

- infine con la deliberazione 816/2016/R/eel e la deliberazione 817/2016/R/gas è stata ulteriormente rinviata la definizione del meccanismo sopra richiamato, al fine di condurre ulteriori approfondimenti volti a verificare l'effettiva diffusione e promozione della bolletta elettronica presso i clienti finali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- lo sconto per la bolletta elettronica ha l'obiettivo di incentivare i clienti a passare alla bolletta in formato elettronico (ciò comportando tra l'altro la minimizzazione delle criticità legate alle tempistiche di consegna – oltre che alle mancate consegne) e, in subordine, di ridurre i costi operativi dei venditori a favore ultimo anche degli stessi clienti finali ed ottenendo anche benefici dal punto di vista ambientale;
- in tale ottica, il livello dello sconto per la bolletta elettronica è stato commisurato ad una stima del costo evitato dall'operatore per l'emissione delle bollette in formato cartaceo, considerando in particolare le informazioni disponibili principalmente relative ai costi di emissione delle fatture;
- in particolare il livello di sconto annuo per la bolletta elettronica, definito con la richiamata deliberazione 610/2015/R/com è distinto per settore e tipologia di cliente finale, risultando pari a:
  - i. per il settore elettrico:
    - 6.00 € per i clienti domestici;
    - 6.60 € per i clienti BT altri usi;
  - ii. per il settore del gas naturale:
    - 5.40 € per i clienti domestici;
    - 12.00 € per i condomini con uso domestico.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- al fine di quantificare le eventuali differenze tra il livello di sconto sopra richiamato, e applicato sin da gennaio 2016, ed il costo evitato dai venditori, nell'ambito delle attività relative all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, sono stati acquisiti anche dati ed informazioni con le comunicazioni 27 giugno 2016, inerenti a:
  - a) i costi relativi alle attività di fatturazione iscritti nei conti annuali separati;
  - b) l'applicazione della bolletta in formato elettronico, indicando le percentuali di punti di prelievo/riconsegna:

- i. che hanno scelto la modalità di ricevere la bolletta in formato elettronico;
  - ii. che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati;
  - iii. cui viene erogato lo sconto;
- c) eventuali campagne messe, o da mettere, in atto al fine di ottenere i recapiti dei clienti finali utili per la trasmissione delle bollette in modalità non cartacea;
- d) altre informazioni relative alle modalità di trasmissione delle bollette in formato non cartaceo;
- inoltre, successivamente alla definizione delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione, sono state acquisite ulteriori informazioni utili alla corretta costruzione e quantificazione del meccanismo oggetto del presente provvedimento;
- dall'analisi di tali informazioni, relative agli operatori facenti parte del campione utilizzato per l'aggiornamento delle componenti RCV e QVD, è emerso che:
  - a) relativamente ai costi delle attività di fatturazione:
    - i. i costi unitari di fatturazione risultano differenziati tra i due settori;
    - ii. il risparmio mediamente conseguibile dai venditori derivante dall'invio delle bollette in formato elettronico, in luogo di quello cartaceo, è inferiore a quanto stimato con la definizione del livello di sconto;
  - b) relativamente all'applicazione della bolletta in formato elettronico emerge che la percentuale di clienti cui viene erogato lo sconto risulta esigua rispetto ai clienti che potenzialmente potrebbero attivare tale modalità; nel dettaglio, dall'analisi emerge come:
    - i. la percentuale di clienti serviti nei regimi di tutela che ha attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati – corrispondente ai clienti che potenzialmente possono richiedere l'emissione della bolletta in formato elettronico - risulta essere pari a circa il 45% e il 38% dei clienti serviti in tutela, rispettivamente nei settori elettrico e gas;
    - ii. la percentuale di clienti che ha effettivamente scelto l'emissione della bolletta in formato elettronico ed ai quali viene applicato lo sconto risulta invece pari a circa il 4,8% in entrambi i settori;
    - iii. relativamente ai singoli operatori, da un lato, per alcuni venditori si registrano tassi che possono essere considerati già apprezzabili mentre, dall'altro, in particolare nel settore del gas, vi sono operatori che non servono alcun cliente che ha optato per la fatturazione in formato elettronico;
  - c) le informazioni su eventuali campagne atte ad ottenere i recapiti dei clienti per la trasmissione delle bollette in modalità non cartacea hanno, inoltre, evidenziato che:

- i. alcuni venditori non hanno messo in atto alcuna campagna, né prevedono di farlo in futuro;
  - ii. altri venditori hanno invece realizzato campagne non direttamente volte a raccogliere i recapiti dei clienti, ma più in generale, finalizzate a sensibilizzarli verso la scelta della bolletta in formato elettronico;
  - iii. chi ha realizzato campagne specifiche per l'acquisizione di indirizzi di posta elettronica, prevede anche di reitararle in futuro;
- d) le bollette in formato non cartaceo vengono recapitate ai clienti prevalentemente tramite messaggi di posta elettronica nei quali viene allegata la bolletta in formato pdf, o tramite un link per accedere all'area web riservata in cui prendere visione della medesima; in altri casi viene utilizzato l'invio di messaggi di testo (sms) per informare il cliente della disponibilità nell'area web riservata del documento di fatturazione;
- la definizione di un meccanismo che favorisca una maggiore diffusione delle bollette elettroniche deve contemperare la duplice esigenza, da un lato, di incentivare il venditore ad operare in modo da aumentare il numero di clienti che scelgono la bolletta in formato elettronico e, dall'altro, di reintegrare le eventuali differenze tra il livello di sconto sopra richiamato, e applicato sin da gennaio 2016, ed il costo evitato dai venditori in caso di emissione della bolletta in formato;
- di conseguenza, nell'ambito della suddetta definizione, devono essere presi in considerazione:
  - a) le modalità di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio di energia elettrica e gas naturale;
  - b) il raggiungimento di determinati livelli soglia, definiti in termini di percentuale di clienti cui viene fatturato lo sconto rispetto al totale dei clienti serviti e calcolati anche sulla base ai risultati finora ottenuti, escludendo gli operatori che hanno realizzato le percentuali più basse;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione di cui alla precedente lettera a), occorre considerare il ritardo temporale insito negli aggiornamenti delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione, i cui livelli sono determinati facendo riferimento alle informazioni relative ai costi sostenuti per servire i clienti desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento delle suddette determinazioni - di norma i conti annuali usati come riferimento sono relativi all'anno Y-2, rispetto all'anno Y in cui viene applicato il riconoscimento -; inoltre, occorre considerare che i costi di fatturazione di consuntivo, utilizzati ai fini del riconoscimento, risultano già ridotti in quanto tengono conto dei risparmi conseguiti dai venditori con riferimento ai punti di prelievo/riconsegna serviti cui venivano inviate, nell'anno cui fanno riferimento i dati di costo, le fatture in formato elettronico;
- il raggiungimento di determinati livelli soglia di cui alla precedente lettera b) ha l'obiettivo di:

- fare partecipare al meccanismo solo gli operatori efficienti, ovvero quelli che hanno una percentuale di clienti cui viene fatturato lo sconto almeno pari a quella raggiunta mediamente dagli operatori escludendo quelli meno efficienti, anche al fine di minimizzare gli oneri amministrativi derivanti dalla gestione del suddetto meccanismo;
- incentivare ad incrementare la quota dei clienti cui viene fatturato lo sconto anche a livelli superiori a quelli dei clienti che attualmente hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati, anche in ragione degli ulteriori vantaggi che l'aumento dei clienti che attivano una modalità di addebito automatico degli importi fatturati può avere sui costi, in termini ad esempio di riduzione degli oneri connessi alla morosità della clientela.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la Bolletta 2.0 prevede altresì che, con riferimento ai clienti del settore gas, la bolletta riporti almeno una volta l'anno le informazioni relative all'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas, secondo la dicitura prevista dalla deliberazione 191/2013/R/gas;
- la deliberazione 191/2013/R/gas dal 31 dicembre 2016 ha cessato i suoi effetti, e, con la deliberazione 223/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato i nuovi criteri che dovranno regolare l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del punto di consegna di cui beneficiano i clienti finali del gas distribuito mediante gasdotti locali e reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il livello di sconto per la bolletta elettronica applicato, a partire dall'anno 2016, ai clienti finali serviti nei regimi di tutela, al fine di mantenere l'incentivo per questi ultimi al passaggio al formato elettronico dei documenti di fatturazione;
- sia altresì, opportuno fornire adeguati incentivi ai venditori affinché contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto, ottenendo, al contempo, una riduzione dei costi;
- sia di conseguenza necessario definire, nei confronti degli esercenti i regimi di tutela, un meccanismo incentivante per la diffusione delle bollette elettroniche (di seguito: meccanismo incentivante) che preveda:
  - a) che l'accesso sia condizionato al raggiungimento di prefissate percentuali di clienti ai quali viene fatturato lo sconto e che l'ammontare, cui ha diritto il venditore, dipenda dal raggiungimento, e superamento, di tali percentuali soglia;

- b) specifiche modalità per la reintegrazione di eventuali differenziali tra il livello dello sconto applicato e il costo evitato, determinato sulla base della riduzione del costo di fatturazione;
- la condizione di cui al precedente punto, lettera a), sia necessaria anche per evitare eccessivi oneri amministrativi connessi al meccanismo incentivante, sia per i partecipanti allo stesso, sia per i soggetti incaricati di gestirlo;
  - sia opportuno pubblicare fin da ora i parametri rilevanti per il funzionamento del meccanismo, a partire dall'anno 2016 e rimandando a un successivo provvedimento la definizione dei parametri per l'anno 2017;
  - sia, altresì, opportuno che tale meccanismo tenga conto, con particolare riferimento al settore elettrico ed in coerenza con quanto già avviene in sede di quantificazione delle componenti RCV, della dimensione degli esercenti la maggior tutela e delle conseguenti economie di scala ottenibili; nel dettaglio, la differenziazione dei costi derivante dalla presenza di economie di scala ha l'impatto di comportare un costo evitato più basso per i soggetti di maggiori dimensioni e, conseguentemente, un differenziale da riconoscere superiore;
  - in merito alla modalità di definizione del meccanismo incentivante sia opportuno prevedere che:
    - a) sia a partecipazione volontaria;
    - b) il requisito minimo per l'accesso al meccanismo sia aver fatturato lo sconto per la bolletta elettronica almeno al 7% dei clienti serviti;
    - c) nell'anno di riferimento, l'ammontare da riconoscere a ciascun venditore:
      - i. aumenti in ragione del superamento del requisito di cui alla precedente lettera b), fino al raggiungimento di un secondo livello soglia in corrispondenza del quale il venditore ha diritto a ricevere l'intera reintegrazione dei differenziali tra il livello dello sconto applicato e la stima del costo evitato;
      - ii. dipenda dal numero effettivo di bollette emesse in un anno nei confronti dei clienti serviti;
      - iii. preveda, qualora siano raggiunti i livelli soglia nell'anno di riferimento, ma non nel precedente, anche il riconoscimento degli ammontari relativi all'anno precedente;
    - d) la definizione dell'ammontare, di cui alla lettera c):
      - sia differenziata tra settore elettrico e del gas naturale e per tipologia di clienti, al fine di tener conto della diversa periodicità di fatturazione prevista dalla regolazione;
      - per i primi due anni oggetto del meccanismo incentivante (2016 e 2017), consideri altresì i risparmi già conseguiti e dedotti nella determinazione dei costi riconosciuti con riferimento ai clienti ai quali, negli anni 2014 e 2015, venivano inviate fatture in formato elettronico;
    - e) gli importi da corrispondere ai venditori siano erogati a valere sul conto:
      - di cui all'articolo 61 del TIT, per il settore elettrico;

- di cui all'articolo 80 dell'RTDG;
- f) le attività inerenti al meccanismo incentivante, ivi inclusa la verifica delle informazioni fornite dai partecipanti al meccanismo medesimo, siano gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa).

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno non procedere alla definizione del regime definitivo di erogazione dello sconto, in base al quale vi sarà un passaggio automatico al formato elettronico della bolletta per i clienti che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati, ciò in quanto, come emerso dall'analisi delle informazioni fornite dai venditori, il numero di clienti che hanno già scelto l'emissione della bolletta in formato elettronico, unitamente a modalità di addebito automatico degli importi fatturati, è ancora abbastanza esiguo;
- il rinvio di tale passaggio automatico sia coerente con gli obiettivi di raggiungimento del maggior numero possibile di clienti che richiedono le fatture in formato elettronico e sia, altresì, opportuno, a tutela sia dei venditori sia dei clienti finali stessi, in quanto consente ai primi di proseguire o avviare, laddove necessario, campagne finalizzate all'acquisizione dei recapiti dei clienti, in modo tale da garantire la certezza dell'indirizzo presso cui effettuare il recapito della bolletta e, ai secondi, di apprendere correttamente e familiarizzare con le nuove modalità di invio delle medesima;
- sia opportuno aggiornare, nella Bolletta 2.0, il riferimento alla deliberazione che riporta la dicitura relativa all'informativa sull'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas

**DELIBERA**

1. di modificare il TIV nei termini di seguito indicati:
  - a) all'articolo 1, dopo la definizione "**cliente in salvaguardia**" è aggiunta la seguente definizione:
    - “● **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica in più punti di prelievo;”;
  - b) dopo l'articolo 16quater è inserito il seguente articolo:

**“ Articolo 16quinquies**  
*Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica*

16quinquies.1 A partire dall'anno 2016 è istituito il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica, atto alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e la stima del costo evitato conseguito.

16quinquies.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la maggior tutela, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima,  $a$ , di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e c), definita ai sensi del comma 16quinquies.3.

16quinquies.3 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento a ciascuna tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), un ammontare ( $AC_{sc}$ ) pari a:

$$AC_{sc} = \alpha * REINT_{SC_{c,Y}}$$

dove:

$\alpha$  è un valore così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} \frac{x_c - a}{b - a} & \text{per } a < x_c < b \\ 1 & \text{per } x_c \geq b \end{cases}$$

$x_c$  è la percentuale di punti di prelievo, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 16quinquies.5, che nell'anno  $Y$  hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$a$ ,  $b$  sono i livelli soglia, pari alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, come indicati nella Tabella 13 allegata al presente provvedimento;

$REINT_{SC_{c,Y}}$  è l'ammontare massimo di reintegrazione definito ai sensi del comma 16quinquies.4.

16quinquies.4 L'ammontare massimo di reintegrazione  $REINT_{SC_{c,Y}}$  è così determinato:

$$REINT\_SC_{c,Y} = \begin{cases} DiffSC_{c,Y} * (PDP_{c,Y}^{SC} + PDP_{c,anteY}^{SC} + PDP_{c,Y-2}^{FE}) \\ \text{per } Y = 2016, 2017 \\ \\ DiffSC_{c,Y} * (PDP_{c,Y}^{SC} + PDP_{c,anteY}^{SC}) \text{ per } Y \neq 2016, 2017 \end{cases}$$

dove:

$DiffSC_{c,Y}$  è, relativamente a ciascun anno Y, il valore dell'ammontare di reintegrazione, differenziato a seconda che l'esercente la maggior tutela conserva, alla data del 31 dicembre 2015, un numero superiore ( $DiffSC_{c,Y}^{>10}$ ) o inferiore ( $DiffSC_{c,Y}^{<10}$ ) a 10 milioni di clienti, come indicato nella Tabella 14 allegata al presente provvedimento;

$PDP_{c,Y}^{SC}$  è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c, calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 16quinquies.5, che nell'anno Y hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$PDP_{c,anteY}^{SC}$  è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui alla Tabella 13, il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c, calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 16quinquies.5, che nell'anno Y-1 avevano beneficiato dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$PDP_{c,Y-2}^{FE}$  è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c, calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 16quinquies.5, che nell'anno Y-2 hanno ricevuto bollette in formato elettronico.

16quinquies.5 I valori  $x_c$ ,  $PDP_{c,Y}^{SC}$ ,  $PDP_{c,anteY}^{SC}$  e  $PDP_{c,Y-2}^{FE}$  sono pari rispettivamente a:

$$x_c = \frac{PDP_{c,Y}}{PDP_{c,Y}^{TOT}};$$

$$PDP_{c,Y}^{SC} = \sum_c PDP_{c,Y} * \frac{Boll_{c,Y}^{EM\_SC}}{Boll_{c,Y}^{Period}};$$

$$PDP_{c,anteY}^{SC} = \sum_c PDP_{c,anteY} * \frac{Boll_{c,anteY}^{EM\_SC}}{Boll_{c,anteY}^{Period}};$$

$$PDP_{c,Y-2}^{FE} = \sum_c PDP_{c,Y-2} * \frac{Boll_{c,Y-2}^{EM\_FE}}{Boll_{c,Y-2}^{Period}};$$

dove:

$PDP_{c,Y}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di punti di prelievo serviti nell'anno  $Y$  nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;

$PDP_{c,Y}^{TOT}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di punti di prelievo serviti nell'anno  $Y$ ;

$PDP_{c,anteY}$  è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno  $Y-1$  non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui alla Tabella 13, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di punti di prelievo serviti nell'anno  $Y-1$  – nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

- $PDP_{c,Y-2}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di punti di prelievo serviti nell'anno Y-2 nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta in formato elettronico; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;
- $Boll_{c,Y}^{EM-SC}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y;
- $Boll_{c,anteY}^{EM-SC}$  è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui alla Tabella 13, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y-1;
- $Boll_{c,Y-2}^{EM-FE}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette in formato elettronico emesse nell'anno Y-2;
- $Boll_{c,Y}^{Period}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y;
- $Boll_{c,anteY}^{Period}$  è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui alla Tabella 13, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-1;

$Boll_{c,Y-2}^{Period}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e c), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno di Y-2.

16quinquies.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo:

- a) entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 16quinquies.7;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 16quinquies.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 16bis.11, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

16quinquies.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

- a)  $PDP_{c,Y}$  ;
- b)  $PDP_{c,Y}^{TOT}$  ;
- c)  $PDP_{c,anteY}$  ;
- d)  $PDP_{c,Y-2}$  ;

- e)  $Boll_{c,Y}^{EM\_SC}$  ;
- f)  $Boll_{c,anteY}^{EM\_SC}$  ;
- g)  $Boll_{c,Y-2}^{EM\_FE}$  ;
- h)  $Boll_{c,Y}^{Period}$  ;
- i)  $Boll_{c,anteY}^{Period}$  ;
- j)  $Boll_{c,Y-2}^{Period}$  .

16quinquies.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.”;

c) all'articolo 39, dopo il comma 39.6 è aggiunto il seguente comma:

“39.7 In deroga a quanto previsto dal comma 16quinquies.6, lettera a), per il primo anno di applicazione del meccanismo di cui all'articolo 16quinquies, la scadenza per la pubblicazione della modulistica per l'istanza di partecipazione è fissata al 15 giugno 2017.”;

d) dopo la tabella 12 sono inserite le seguenti tabelle:

**Tabella 13: Livelli soglia di cui al comma 16quinquies.3 per la partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica.**

<i>a</i>	7%
<i>b</i>	50%

**Tabella 14: parametri di cui al comma 16quinquies.4.**

Tipologia di cliente finale	Anno oggetto di reintegrazione 2016 (Anno Y)	
	Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Lettera c) - Altri punti di prelievo in bassa tensione
	euro/punto di prelievo	
$DiffSC_{c,Y}^{>10}$	3,30	3,70
$DiffSC_{c,Y}^{<10}$	2,10	2,30

2. di modificare il TIVG nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 1:

i. dopo la definizione “**Autorità**” è aggiunta la seguente definizione:

- “● **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna del gas in più punti di riconsegna;”;
  - ii. dopo la definizione “**Corrispettivo INAU**” è aggiunta la seguente definizione:
    - “● **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;”;
  - iii. dopo la definizione “**deliberazione 631/2013/R/Gas**” è aggiunta la seguente definizione:
    - “● **deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;”;
- b) dopo l’articolo 12bis è aggiunto il seguente articolo:

**“ Articolo 12ter**

*Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica*

- 12ter.1 A partire dall’anno 2016 è istituito il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica, atto alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell’articolo 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e il costo evitato conseguito.
- 12ter.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la vendita, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all’articolo 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima,  $a$ , di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e b), definita ai sensi del comma 12ter.3.
- 12ter.3 Ciascun esercente la vendita ha diritto a ricevere, con riferimento a ciascuna tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), un ammontare ( $AC_{sc}$ ) pari a:

$$AC_{SC} = \alpha * REINT\_SC_{c,Y}$$

dove:

$\alpha$  è un valore così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} \frac{x_c - a}{b - a} & \text{per } a < x_c < b \\ 1 & \text{per } x_c \geq b \end{cases}$$

$x_c$  è la percentuale di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno  $Y$  hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$a, b$  sono i livelli soglia, pari alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, come indicati nella Tabella 15 allegata al presente provvedimento;

$REINT\_SC_{c,Y}$  è l'ammontare massimo di reintegrazione definito ai sensi del comma 12ter.4.

12ter.4 L'ammontare massimo di reintegrazione  $REINT\_SC_{c,Y}$  è così determinato:

$$REINT\_SC_{c,Y} = \begin{cases} DiffSC_{c,Y} * (PDR_{c,Y}^{SC} + PDR_{c,anteY}^{SC} + PDR_{c,Y-2}^{FE}) & per Y = 2016, 2017 \\ DiffSC_{c,Y} * (PDR_{c,Y}^{SC} + PDR_{c,anteY}^{SC}) & per Y \neq 2016, 2017 \end{cases}$$

dove:

$DiffSC_{c,Y}$  è relativamente a ciascun anno  $Y$ , il valore dell'ammontare di reintegrazione come indicato nella Tabella 16 allegata al presente provvedimento;

$PDR_{c,Y}^{SC}$  è il numero di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno  $Y$  hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$PDR_{c,anteY}^{SC}$  è:

- nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno  $Y-1$  non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui alla Tabella 15 il numero di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno  $Y-1$  avevano beneficiato dello sconto di cui all'articolo

13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$PDR_{c,Y-2}^{FE}$  è il numero di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno Y-2 hanno ricevuto bollette in formato elettronico.

12ter.5 I valori  $x_c$ ,  $PDR_{c,Y}^{SC}$ ,  $PDR_{c,anteY}^{SC}$  e  $PDR_{c,Y-2}^{FE}$  sono pari rispettivamente a:

$$x_c = \frac{PDR_{c,Y}}{PDR_{c,Y}^{TOT}};$$

$$PDR_{c,Y}^{SC} = \sum_c PDR_{c,Y} * \frac{Boll_{c,Y}^{EM\_SC}}{Boll_{c,Y}^{Period}};$$

$$PDR_{c,anteY}^{SC} = \sum_c PDR_{c,anteY} * \frac{Boll_{c,anteY}^{EM\_SC}}{Boll_{c,anteY}^{Period}};$$

$$PDR_{c,Y-2}^{FE} = \sum_c PDR_{c,Y-2} * \frac{Boll_{c,Y-2}^{EM\_FE}}{Boll_{c,Y-2}^{Period}};$$

dove:

$PDR_{c,Y}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$ , di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di punti di riconsegna serviti nell'anno Y nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di riconsegna serviti, vengono contabilizzati come unico punto di riconsegna;

$PDR_{c,Y}^{TOT}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$ , di cui al comma 2.3, lettere a) e b), ), il numero di punti di riconsegna serviti in regime di tutela nell'anno Y;

$PDR_{c,anteY}$  è:

- nei casi in cui l' esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui alla Tabella 15, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al

comma 2.3, lettere a) e b), il numero di punti di riconsegna serviti nell'anno Y-1 nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;

- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$PDR_{c,Y-2}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di punti di riconsegna serviti nell'anno Y-2 nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta in formato elettronico; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di riconsegna serviti, vengono contabilizzati come unico punto di riconsegna;

$Boll_{c,Y}^{EM-SC}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y;

$Boll_{c,anteY}^{EM-SC}$  è, nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui alla Tabella 15, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y-1;

$Boll_{c,Y-2}^{EM-FE}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette in formato elettronico emesse nell'anno Y-2;

$Boll_{c,Y}^{Period}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette annue

da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y;

$Boll_{c, ante Y}^{Period}$  è, nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui alla Tabella 15, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-1;

$Boll_{c, Y-2}^{Period}$  è, per ciascuna delle tipologie di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a) e b), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-2.

12ter.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo:

- a) entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti la vendita presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 12ter.7;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 12ter.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente la vendita, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul conto di cui all'articolo 80 del RTDG;
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

12ter.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la vendita mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

- a)  $PDR_{c,Y}$  ;
- b)  $PDR_{c,Y}^{TOT}$  ;
- c)  $PDR_{c,anteY}$  ;
- d)  $PDR_{c,Y-2}$  ;
- e)  $Boll_{c,Y}^{EM\_SC}$  ;
- f)  $Boll_{c,anteY}^{EM\_SC}$  ;
- g)  $Boll_{c,Y-2}^{EM\_FE}$  ;
- h)  $Boll_{c,Y}^{Period}$  ;
- i)  $Boll_{c,anteY}^{Period}$  ;
- j)  $Boll_{c,Y-2}^{Period}$  .

12ter.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

12ter.9 In deroga a quanto previsto dal comma 12ter.6, lettera a), per il primo anno di applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, la scadenza per la pubblicazione della modulistica per l'istanza di partecipazione è fissata al 15 giugno 2017.”;

c) dopo la tabella 14 sono inserite le seguenti tabelle:

**Tabella 15: Livelli soglia di cui al comma 12ter.3 per la partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica.**

<i>a</i>	7%
<i>b</i>	50%

**Tabella 16: parametri di cui al comma 12ter.4.**

	Anno oggetto di reintegrazione 2016 (Anno Y)	
Tipologia di cliente finale	Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)	Clienti di cui al comma 2.3, lettera b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno
	euro/punto di riconsegna	
$DiffSC_{c,Y}$	2,10	4.60

3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com nei termini di seguito indicati:
  - a) all'articolo 1:
    - i. la definizione "**deliberazione 191/2013/R/gas**" è eliminata;
    - ii. dopo la definizione "**deliberazione 412/2014/R/efr**" è aggiunta la seguente:
      - “● **deliberazione 223/2016/R/gas** è la deliberazione 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas come successivamente modificata ed integrata, recante Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020;”;
  - b) all'articolo 10, comma 1, lettera b) punto iii., e all'articolo 18, comma 1, le parole "**deliberazione 191/2013/R/gas**" sono sostituite dalle parole "**deliberazione 223/2016/R/gas**";
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIV, il TIVG e l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*